

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore
avv. Andrea Del Vecchio, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 20.04.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT–SD 16/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Loris MICOLI e ASD ZAULE RABUIESE

Il deferimento. Con atto del 22 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Loris MICOLI e la società A.S.D. ZAULE RABUIESE, per le seguenti condotte:

1- il sig. **LORIS MICOLI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Zaule Rabuiese, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara C.S.D. Zarja – A.S.D. ZAULE RABUIESE del 16 ottobre 2022 valevole per il girone A del Campionato Provinciale Under 15, pronunciato nei confronti dei calciatori schierati dalla società C.S.D. Zarja A.S.D. le seguenti espressioni: "NON DOVETE PARLARE IN SLOVENO" e "SCIAVI DI MERDA";

2- la società **A.S.D. ZAULE RABUIESE** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Loris Micoli, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 24 marzo 2023, è stata fissata l'udienza del 20.04.2023.

All'ora fissata per la convocazione è presente: per i deferiti il sig. Loris MICOLI, minore d'età e accompagnato dalla madre, Ester BERNÉ; il sig. LUIGI GIANI, presidente della ASD ZAULE RABUIESE; tutti con l'assistenza dell'avv. Paolo FURLAN.

Il dibattimento. La Procura Federale richiamandosi agli atti d'indagine, ritenuto provati i fatti, concludeva chiedendo di irrogare le seguenti sanzioni: *al Sig. Loris MICOLI, 10 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza. All'ASD ZAULE RABUIESE, euro 800,00 di ammenda.* La difesa dei deferiti, già costituita in giudizio mediante il rituale deposito di memorie, preliminarmente richiamava l'eccezione di nullità del deferimento (da intendersi anche come annullabilità), in relazione alla mancata tempestiva allegazione in favore dei deferiti di tutti gli atti acquisiti al fascicolo d'indagine, puntualmente richiesti. In particolare, non venivano ostesi: la segnalazione effettuata ad opera del Comitato Regionale LND-FVG egli allegati (il referto arbitrale e il supplemento di referto). In subordine, di detti documenti, l'avv FURLAN chiedeva l'esclusione dal fascicolo di causa, in quanto non utilizzabile ai fini della decisione.

Nel merito, l'avv FURLAN, evidenziando le diverse contraddizioni rinvenibili nell'apparato testimoniale, considerava le dichiarazioni del direttore di gara comunque dirimenti e, riportandosi agli scritti difensivi, chiedeva dunque al Tribunale il *PROSCIoglimento*:

1) In limine: per NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DEL DEFERIMENTO per violazione dell'art. 123, comma 2, CGS FIGC, nonché degli artt. 3, comma 1°, 24, comma 2°, e 111, commi 2° e 3°, Costituzione, per non aver portato, l'Ill.mo Sig. Procuratore, a conoscenza degli incolpati, un documento già acquisito inizialmente all'indagine, salvo considerarlo, successivamente, parte integrante ed essenziale del provvedimento di deferimento; e/o per violazione degli artt. 123, comma 2, e 125, comma 4, CGS FIGC, per aver l'Ill.mo Sig. Procuratore posto a fondamento, quale parte

integrante ed essenziale del provvedimento di deferimento, un documento non indicato tra gli atti istruttori dell'indagine, con conseguente RIMESSIONE GLI ATTI ALL'ILL.MO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE.

2) In via principale: perché così come formulato nel provvedimento di deferimento IL FATTO OGGETTO D'INCOLPAZIONE NON COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE.

3) In via subordinata: perché IL FATTO OGGETTO D'INCOLPAZIONE NON SUSSISTE, come palesemente emerge dagli atti istruttori dell'indagine.

4) In via ulteriormente subordinata: perché IL DEFERITO NON HA COMMESSO IL FATTO OGGETTO D'INCOLPAZIONE in quanto, come ben si evince dagli atti istruttori, l'incolpazione non solo non è minimamente supportata da alcuna prova, ma neppure da indizi gravi, 3 precisi e concordanti, basandosi su di una semplice valutazione soggettiva – e di perciò stesso meramente probabilistica – che tiene peraltro in considerazione le sole risultanze istruttorie a sostegno dell'incolpazione, senza minimamente considerare gli indizi – questi sì gravi, precisi e concordanti – che scagionano l'incolpato.

La motivazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 27 ottobre 2022, con la quale il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia LND, su richiesta del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Trieste, ha trasmesso alla Procura federale i seguenti atti e documenti relativi alla gara C.S.D. ZARJA A.S.D – A.S.D. ZAULE RABUIESE del 16 ottobre 2022, valevole per il girone A del Campionato provinciale Under 15: copia del referto arbitrale; copia del supplemento di rapporto; distinta di gara consegnata all'arbitro dalla A.S.D. ZAULE RABUIESE; distinta di gara consegnata all'arbitro dalla C.S.D. ZARJA A.S.D. In particolare, l'arbitro evidenziava, nel supplemento di rapporto, un *“caso di discriminazione verbale riguardo i giocatori dello Zarja che a loro detta sono stati chiamati con la terminologia “sciavi” dagli avversari dello Zaule Rabuiese”*. Tutto ciò accadeva fuori dal campo di udito del direttore di gara il quale, nello stesso supplemento di rapporto, rilevava l'impossibilità di *“identificare personalmente ed incontrovertibilmente i soggetti coinvolti”*.

Le indagini della Procura Federale si articolavano sul piano documentale e testimoniale, veniva ascoltato il sig MICOLI e il sig GIANI per l'A.S.D. ZAULE RABUIESE, veniva depositata memoria difensiva in favore degli indagati, ex art. 123 CGS comma 1. A seguito del deferimento, entrambi i deferiti si costituivano tempestivamente in giudizio attraverso il deposito di memorie difensive contenenti argomentazioni sovrapponibili.

Il deferimento va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.

Il Tribunale precisa che intende limitare la trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Questo in base al principio giurisprudenziale della *“ragione più liquida”*. La Suprema Corte (*ex multis*, Cass., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ammette infatti la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quelle che ritiene sufficienti per la decisione. Il principio *de quo* è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base delle questioni ritenute di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, per esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.

Preliminarmente:

NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DEL DEFERIMENTO per violazione dell'art. 123, comma 2, CGS FIGC, nonché degli artt. 3, comma 1°, 24, comma 2°, e 111, commi 2° e 3° Costituzione, per difetto di ostensione di documentazione rilevante ai fini del decidere, **IN SUBORDINE INUTILIZZABILITÀ**. L'eccezione di nullità/annullabilità è infondata e va respinta.

La documentazione di cui si contesta la *discovery* riguarderebbe, a detta degli incolpati (p. 3 memoria difensiva dibattimentale), la segnalazione del Comitato Regionale del Friuli-Venezia Giulia del 27.10.2022, in merito alla gara del 16 ottobre 2022 C.S.D. ZARJA -A.S.D. ZAULE RABUIESE, del girone A del Campionato provinciale under 15 (doc 4-319 pfi 22-23 CCI-fascicolo dibattimento), resa disponibile solo in sede dibattimentale e non già a conclusione delle indagini, circostanza non contestata dalla Procura Federale. Detto documento consta di una comunicazione a firma del Presidente del Comitato Regionale del 26.10.2022, inviata a mezzo PEC alla Procura Federale in data 27.10.2022 con allegati: il referto arbitrale della gara C.S.D. ZARJA– A.S.D. ZAULE RABUIESE disputata il 16.0.2022 e valevole per il girone A del Campionato Provinciale Under 15 provinciale di Trieste; copia del referto arbitrale; copia del supplemento di rapporto; distinta di gara consegnata all'arbitro dalla A.S.D. ZAULE RABUIESE; distinta di gara consegnata all'arbitro dalla C.S.D. ZARJA

A.S.D. I deferiti sostengono che a causa dell'omessa ostensione di detti documenti sarebbe stato compromesso il diritto di difesa, leso il principio del contraddittorio, con conseguente nullità/annullabilità del procedimento disciplinare. Sul punto la giurisprudenza sportiva ha avuto modo di pronunciarsi, anche recentemente, affermando che il processo disciplinare ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase procedimentale istruttoria e di indagine, il diritto di difesa è assicurato mediante la facoltà di accesso agli atti, orientata evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le proprie argomentazioni difensive (Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – 2022/2023 con Decisione n. 0047/CFA pubblicata il 24 Novembre 2022). In questo contesto l'art 123 comma 1 e 2 del CGS garantisce all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti, propedeutica sia alla partecipazione al procedimento disciplinare, mediante la richiesta di audizione o la presentazione di memoria difensiva, che alla facoltà di contestare il fondamento dell'ipotesi accusatoria e di difendersi dagli addebiti. Tra detti strumenti viene in rilievo, al riguardo, anche quello, mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, di essere posto nelle condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95). Si tratta, in definitiva, di garantire insopprimibili esigenze di tutela, rinvenibili prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile acquisire gli atti dell'istruttoria disciplinare anche al fine di esporre argomenti utili a mitigare la gravità della condotta oggetto di incolpazione, sia per le modalità concrete in cui si è svolta sia per le conseguenze che ne potrebbero derivare. Il Collegio ricorda che la conoscenza dei dati in questione offre anche alla Procura la possibilità di acquisire, anzitutto, il punto di vista degli incolpati sui fatti contestati, consentendole dunque di valutare anche da tale prospettiva gli addebiti mossi, prima di procedere al deferimento. Tuttavia, nel caso di specie, questo Tribunale intende discostarsi dall'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite nella decisione succitata, ritenendo che la lesione del diritto di difesa vada contestualizzata e non possa dirsi realizzata in astratto. Infatti, al di là dell'aspetto formale, in ordine al quale oggettivamente sussiste la mancata allegazione, intende valutare l'aspetto sostanziale, al fine di accertare se il diritto di difesa sia stato leso o meno. Il mero profilo procedimentale, insomma, può assumere rilievo non di per sé, ma solo in quanto abbia prodotto un effettivo, quantunque minimo, *vulnus* agli interessi delle parti che le norme dell'ordinamento hanno inteso tutelare (Corte Federale d'Appello Sezione II – 2022/2023 — Decisione n. 0006/CFA pubblicata il 18 Luglio 2022). Sul punto, anche a voler prescindere dalla considerazione che la documentazione in discorso è stata prodotta in atti dalla Procura con largo anticipo rispetto all'udienza di discussione, dando così modo ai deferiti di poter controdedurre in merito, occorre rilevare che la mancata conoscenza del loro contenuto al momento della conclusione delle indagini non può *sic et simpliciter* riflettersi in una diminuzione del diritto di difesa per gli incolpati che hanno invece potuto esplicitare le loro difese in modo ampio e articolato, sia attraverso l'espletata audizione dei medesimi in fase d'indagine, che attraverso il deposito di memorie difensive a seguito della comunicazione del provvedimento di chiusura delle indagini. Difese che sono state sostanzialmente reiterate nelle memorie dibattimentali (a *discovery* completa) esplicitando argomentazioni che hanno tenuto diffusamente conto della documentazione censurata (pertanto influente sulla linea difensiva dei deferiti) ed anzi, in sede dibattimentale, il difensore di fiducia ha formulato puntuali conclusioni nel merito, insistendo per il relativo proscioglimento. Di talché, in ragione della prevalenza della sostanza sulla mera forma, il dedotto *vulnus* al diritto di difesa non sussiste. Ne discende che l'eccezione pregiudiziale di rito formulata dai deferiti è destituita di fondamento e, pertanto, deve essere rigettata. Per quanto sopra l'eccezione di inutilizzabilità deve ritenersi assorbita.

Nel Merito

La ricostruzione dei fatti offerta dalla Procura Federale appare alquanto contraddittoria e lacunosa. Il supplemento di referto arbitrale riporta, al termine della gara, su richiesta del sig. Igor STOPAR – dirigente accompagnatore dello C.S.D. ZARJA A.S.D.- un resoconto sintetico, dando atto che nella partita di cui al referto si sarebbe verificato un caso di discriminazione verbale riguardo i giocatori dello ZARJA che, a loro detta, sono stati chiamati con il termine "*sciavi*" dai giocatori dello ZAULE RABUIESE. Attesa l'estrema genericità dell'accaduto il Giudice Sportivo, non potendo provvedere, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le indagini del caso. In quella sede la vicenda, ricostruita essenzialmente per testimoni, si arricchiva di particolari al punto da portare ad un deferimento fondato su espressioni sostanzialmente diverse da quelle originariamente denunciate all'arbitro e

riportate a referto e, precisamente: “*non dovete parlare in sloveno*” e “*sciavi di merda*” imputate al calciatore n. 8 dello ZAULE RABUIESE, Loris MICOLI.

In particolare, le contraddizioni riguardano, sul piano oggettivo, la non coerenza tra luoghi, tempi e circostanze contestate; sul piano soggettivo, l'individuazione del soggetto incolpato.

Innanzitutto, l'arbitro, a referto, dichiarava che il fatto, cioè l'espressione di contenuto discriminatorio “sciavi” (e non sciavi di merda) si sarebbe verificato durante la gara, seppure non direttamente percepito (perché a lui riferito dal dirigente accompagnatore della squadra avversaria, Igor STOPAR).

In seguito, lo stesso arbitro, ascoltato dalla Procura, precisava che il suddetto fatto si sarebbe verificato nel secondo tempo (cfr. pagg. 57-58 doc. “3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione”, fascicolo dibattimento).

In pratica, l'arbitro non ha sentito il supposto epiteto offensivo, poi annotato a referto, come invece poi dichiara in sede di audizione il dirigente accompagnatore dello ZARJA, sig. Igor STOPAR), ma neppure ha notato alcun comportamento anomalo (reazione, parapiglia, repliche ad alta voce, ecc.) dei giocatori della ZARJA tale per cui si possa anche solo supporre che la pronuncia del presunto insulto sia da ritenere plausibile.

Il sig. STOPAR, invece, se in un primo tempo riferiva i fatti accaduti a fine gara, collocando l'arbitro nelle vicinanze; in un secondo momento (seconda audizione) cadeva in contraddizione sotto più profili, senza saper spiegare, tra l'altro, del fatto che né l'arbitro, seppure vicino, né l'allenatore dello Zarja avevano udito.

In particolare, nel corso della prima audizione, il sig. Igor STOPAR, afferma che il giocatore dello ZAULE con la maglia numero 8, Loris MICOLI, nel mentre tutti i partecipanti all'incontro si accingevano a lasciare il terreno di gioco per dirigersi verso gli spogliatoi, avrebbe pronunciato a voce alta la frase «sciavi di merda» (cfr. pag. 63 doc. “3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione”, fascicolo dibattimento). In ciò contraddicendosi rispetto all'epiteto riferito all'arbitro (“sciavi”). Inoltre, STOPAR sempre nel corso della prima audizione, lamenta che lo stesso calciatore dello ZAULE durante l'incontro, avrebbe rivolto ai calciatori dello ZARJA la frase: «non dovete parlare sloveno». Le suddette circostanze venivano ulteriormente confermate nel corso di una seconda audizione (cfr. pagg. 66-67 doc. “3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione”, fascicolo dibattimento).

Di certo questa puntuale ricostruzione postuma confligge però con le stringate dichiarazioni rilasciate a referto. Conflitto che emerge con maggiore chiarezza quando, nel corso della seconda audizione, lo STOPAR incalzato dalla Procura, non sa riferire il motivo della mancata precisa indicazione all'arbitro dei fatti accaduti (esatte espressioni discriminatorie); né il loro autore che, peraltro, nemmeno sapeva descrivere fisicamente (anche solo sommariamente), pur dichiarando di averlo visto in volto e pur dichiarando di ricordare il numero di maglia (n 8). Igor STOPAR si limita ad imputare all'arbitro l'imprecisa trascrizione del referto (tuttavia da lui stesso controfirmato).

Sempre nella seconda audizione STOPAR proferisce un altro laconico «non sono in grado di riferire» alla richiesta del motivo per cui se effettivamente la frase in questione è stata pronunciata ad alta voce, né l'allenatore dello ZARJA, sig. Ljubisa KOCIC né l'altro dirigente accompagnatore dello ZARJA, sig. Kristjan CANZIANI, l'avessero sentita (cfr. pag. 60, 72-73 doc. “3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione”, fascicolo dibattimento).

Anche i tesserati dello ZAULE RABUIESE escludono i fatti oggetto dei capi d'incolpazione, affermando con assoluta certezza che nulla è accaduto all'uscita dei calciatori dal campo. In particolare, il presidente dello ZAULE RABUIESE A.S.D., sig. Luigi GIANI, il quale era posizionato proprio in prossimità del cancello d'uscita dei giocatori dal campo, sostandovi per oltre venti minuti dopo la fine della partita (cfr. pagg. 100-102 doc. “3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione”, fascicolo dibattimento).

Ulteriormente, sempre nel corso della seconda audizione, quando viene chiesto al sig. Igor STOPAR se fosse vero che a 10 minuti dalla fine della gara si sarebbe rivolto all'arbitro con la frase «arbitro facciamo attenzione al linguaggio dei ragazzi, sciavi no» (cfr. pagg. 67 doc. “3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione”, fascicolo dibattimento), il medesimo dirigente neppure ricorda il perché avesse riferito un tanto all'arbitro. Anzi che attribuire al MICOLI la responsabilità dell'affermazione, la attribuisce indistintamente ad alcuni spettatori ospiti che, durante la gara, avrebbero proferito il termine «sciavi» indirizzato ai giocatori dello ZARJA, di fatto scagionando l'odierno deferito.

In pratica, da questa caotica ricostruzione, non appare possibile accertare i fatti oggetto d'incolpazione e nemmeno l'autore, neanche applicando il principio che governa il processo sportivo ossia "del più probabile che non". Non è affatto chiaro se e quale fosse la frase/parola discriminatoria, proferita da chi e all'indirizzo di chi.

Né soccorre l'esame delle testimonianze di due calciatori dello ZARJA di cui, per quanto sopra, si evidenzia l'inattendibilità. Da un lato Matiaz STOPAR, figlio di Igor Stopar, vice-capitano della squadra il quale, audito alla presenza del padre (principale testimone dell'accusa), attribuisce a Loris MICOLI la frase NON DOVETE PARLARE SLOVENO, che il padre invece attribuisce ad alcuni spettatori dello ZAULE.

Non il capitano della squadra, Alen CANZIANI, figlio del dirigente accompagnatore dello ZARJA, sig. Kristjan CANZIANI, testimone *de relato* rispetto al capo di imputazione di cui alla frase NON DOVETE PARLARE SLOVENO e diretto rispetto alla frase SCIAVI DI MERDA, circostanza quest'ultima riferita però in modo identico a quella resa del compagno di squadra Matiaz STOPAR (escusso poco prima) e che pare, in effetti, concordata (cfr. pagg. 75 doc. "3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione", fascicolo dibattimento).

In ogni caso trattasi di frasi che pur essendo state asseritamente rivolte a voce alta alla squadra avversaria, non sono state però udite da altri compagni o dirigenti.

Ebbene, dall'esame incrociato delle testimonianze, risulta una circostanza che concorre ulteriormente a minare la credibilità dei testimoni e della loro narrazione. Trattasi di circostanza che appare rilevante ma che viene inspiegabilmente negata proprio da Igor STOPAR. Come riferiscono Alex VIVODA (cfr. pagg. 83 doc. "3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione", fascicolo dibattimento) e Alessio VOLPI (cfr. pagg. 77 doc. "3- 319 pfi 22-23 atti indagine e relazione", fascicolo dibattimento), dirigenti accompagnatori dello ZAULE RABUIESE, nel secondo tempo, dopo l'assegnazione del calcio di rigore a favore dello ZAULE, un calciatore dello ZARJA si avvicinava alla panchina rivolgendosi al proprio dirigente dicendo di essere stato offeso con la parola SCIAVI DE MERDA, senza però indicarne l'autore e, seppure sollecitato in tal senso dal VOLPI, si allontanava velocemente riprendendo il gioco. Gesto che il VOLPI attribuiva alla frustrazione per l'aver subito un calcio di rigore.

Molto probabilmente da questo episodio prende vita la vicenda per cui è causa, come evidenziano anche le puntuali argomentazioni svolte dalla difesa dei deferiti, una vicenda però priva di riscontri coerenti e adeguati ad accogliere il deferimento.

Se è vero che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016) è altrettanto vero che, ad esempio, anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, ove ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando però la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020).

Alla luce di un tanto, anche atteso il contegno processuale collaborativo del sig. Loris MICOLI e della società A.S.D. ZAULE RABUIESE (che comunque hanno negato gli addebiti) le condotte ascritte agli incolpati debbono ritenersi non provate. Ogni altra domanda e/o eccezione va ritenuta assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Loris MICOLI, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie dall'addebito al lui ascritto.
- quanto alla ASD ZAULE RABUIESE, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, la proscioglie dall'addebito alla stessa ascritto.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.